

Provvisorio/Aggiornato febbraio 2026

Le valutazioni di asut secondo il

Questionario sulla revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della telefonia mobile

L'Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) ha esaminato il progetto in consultazione di revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della telefonia mobile. Le valutazioni dell'associazione sono riportate conformemente alla struttura del questionario. Eventuali domande e osservazioni possono essere inoltrate al servizio amministrativo di asut tramite e-mail all'indirizzo info@asut.ch.

Osservazioni generali

Le reti di telefonia mobile richiedono interventi costanti di manutenzione e ampliamento per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione, dell'economia e delle istituzioni pubbliche. Oggi sia i nuovi impianti che gli adeguamenti tecnici delle installazioni esistenti sono soggetti all'obbligo di licenza edilizia; in caso di opposizioni, le relative procedure possono protrarsi per diversi anni. Questi iter onerosi gravano sulle autorità e sui fornitori di servizi di telefonia mobile. Inoltre, i ritardi compromettono una manutenzione e un ampliamento tempestivi delle reti di telefonia mobile.

Il Consiglio federale ha preso atto della problematica e tramite la revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) propone una soluzione efficace nel settore della telefonia mobile. La separazione tra la procedura di autorizzazione edilizia e quella relativa alla protezione dalle immissioni consente di semplificare e accelerare in modo significativo gli iter autorizzativi. Al contempo, la proposta tiene conto in egual misura delle esigenze della popolazione, delle autorità e dei fornitori di servizi di telefonia mobile.

- Come avvenuto finora, le autorità cantonali specializzate effettuano una valutazione tecnica approfondita delle immissioni generate dagli impianti di telefonia mobile e del rispetto dei valori limite. Ora, la decisione concernente la protezione dalle immissioni non viene tuttavia più adottata nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia, bensì direttamente dall'autorità cantonale specializzata. In questo modo si garantisce anche in futuro che gli impianti di telefonia mobile siano conformi alla legge e rispettino pienamente tutti i requisiti ambientali vigenti. I Comuni ne risultano sgravati, poiché si potrà rinunciare a numerose e lunghe procedure di autorizzazione edilizia, consentendo così di accelerare la manutenzione e l'ampliamento delle reti di telefonia mobile.
- Anche la nuova normativa prevede un rimedio giuridico a tutela della popolazione, garantendo in tal modo il mantenimento dei diritti di partecipazione di quest'ultima. Inoltre, in caso di dubbi sulla conformità legale di un impianto, la popolazione potrà rivolgersi all'autorità competente non solo al termine della procedura, ma anche durante il successivo esercizio degli impianti.
- L'autorizzazione per nuovi impianti di telefonia mobile e per modifiche edilizie rilevanti a impianti esistenti continua a essere rilasciata nell'ambito della regolare procedura di autorizzazione edilizia. Tuttavia, la separazione tra aspetti costruttivi e valutazione delle immissioni generate dalla telefonia mobile comporta anche nel caso di tali impianti uno sgravio per i Comuni e un'accelerazione delle procedure.
- L'esercizio di sistemi automatizzati per la garanzia della qualità – stabiliti da una decisione del Tribunale federale – è ora reso obbligatorio per legge. In tal modo, viene altresì aumentata la

trasparenza relativa agli impianti di telefonia mobile, permettendo alle autorità di esercitare un controllo costante su di essi.

asut accoglie con favore il progetto, in quanto costituisce una soluzione efficace e sostenibile contro la congestione delle autorizzazioni nel settore delle reti di telefonia mobile e alleggerisce al contempo il carico delle autorità comunali, senza trascurare i requisiti di diritto ambientale e la protezione giuridica per la popolazione.

Osservazioni specifiche riguardo a singole parti del rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

asut condivide la situazione iniziale descritta nel rapporto esplicativo, aggiungendo i seguenti punti:

- Nel 2019 la Svizzera è stata tra i primi Paesi al mondo a mettere in funzione reti commerciali 5G. Tuttavia, a causa di vincoli ambientali restrittivi e di lunghe procedure di autorizzazione edilizia, questi impianti non sono ancora in grado di offrire la piena capacità del 5G. Nei prossimi anni saranno quindi necessari adeguamenti tecnici e modifiche su un gran numero di impianti di trasmissione già attivi. Già oggi, vengono valutate molte più modifiche a impianti esistenti nell'ambito di una procedura di autorizzazione edilizia rispetto all'autorizzazione di nuovi impianti di trasmissione.
- La crescita descritta della quantità di dati richiesti proseguirà anche nei prossimi anni. Il Mobility Report di Ericsson¹ prevede che entro il 2035 il traffico di dati aumenterà dall'11% al 13%, raddoppiando approssimativamente ogni 6-7 anni. In Svizzera, a causa dei valori limite restrittivi, per gestire questo incremento saranno necessarie installazioni aggiuntive di antenne. Questo fabbisogno crescente di siti comporterà, in una fase successiva, adeguamenti più frequenti sugli impianti esistenti.
- L'enorme crescita dei dati degli ultimi 20 anni, dovuta alla rapida diffusione di smartphone e altri dispositivi mobili collegati in rete, ha potuto essere gestita in Svizzera solo grazie alle «procedure di modesta entità per impianti di telefonia mobile» in vigore dal 2013. Le relative raccomandazioni della DCPA (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente) hanno permesso un rapido adeguamento delle reti di telefonia mobile esistenti dal 3G al 4G e, salvo alcune limitazioni, dal 2019 anche al 5G. A seguito di sentenze giudiziarie, tali raccomandazioni non sono più state applicate dalla fine del 2024, poiché il Tribunale federale ha ritenuto mancante una base legale per procedure semplificate. La presente revisione parziale della LTC crea tale base legale, garantendo che manutenzione e ammodernamento degli impianti esistenti possano essere eseguiti rapidamente ed efficientemente, a beneficio diretto della popolazione, dell'economia e delle autorità.

2. Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

Nessuna osservazione aggiuntiva.

3. Punti essenziali del progetto

Il settore delle telecomunicazioni accoglie con favore i punti essenziali del progetto e condivide le conclusioni riportate nell'ultima sezione del rapporto esplicativo (capitolo 3.1):

«La nuova regolamentazione proposta crea una base uniforme, comprensibile e giuridicamente certa per tutta la Svizzera. Semplifica l'esecuzione, sgrava le autorità preposte al rilascio delle licenze edilizie, è neutrale dal punto di vista tecnologico e tiene conto degli sviluppi futuri. Al contempo, garantisce anche la trasparenza e tutela le possibilità di partecipazione

¹ <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report>

della popolazione. L'attuale livello di protezione non viene indebolito né le innovazioni tecniche vengono ostacolate. In tal modo si tiene adeguatamente conto degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione.»

Con questa nuova regolamentazione si tiene conto del mandato della mozione 20.3237 «Rete di radiocomunicazione mobile. Creare ora condizioni quadro per una rapida realizzazione». La richiesta del postulato 23.3764 «Stop alle lacune di copertura nelle reti mobili!» viene tuttavia adempiuta solo in parte. Sebbene sia prevista un'eccezione alla sostituzione rapida di impianti e apparecchi difettosi, non esistono norme che permettano di colmare rapidamente eventuali lacune nella copertura, ad esempio in caso di disdetta di una stazione di telefonia mobile.

4. Commento ai singoli articoli (vedasi sotto)
Si vedano le osservazioni sottostanti.

5. Ripercussioni
Nessuna osservazione aggiuntiva.

6. Aspetti giuridici
Nessuna osservazione aggiuntiva.

Osservazioni specifiche sui singoli articoli

Art. 24f cpv. 1 e 3

Nessuna osservazione aggiuntiva sull'art. 24f cpv. 1.

In linea di principio, l'ulteriore trasparenza riguardo alla telefonia mobile è accolta con favore. Per quanto concerne l'accesso ai dati relativi agli impianti di telefonia mobile ivi disciplinato vengono formulate le seguenti osservazioni:

- Nell'ambito della legge federale sul principio di trasparenza (LTras) vengono regolarmente richiesti alle autorità i dati relativi agli impianti di telefonia mobile. L'attuale prassi, che prevede numerose domande di accesso ai sensi della LTras, risulta onerosa per tutte le parti coinvolte e non è né adeguata né moderna. L'approccio proposto nell'art. 24f cpv. 3 AP-LTC genera un netto miglioramento per la popolazione, le autorità e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò vale tuttavia solo se all'art. 4 LTras è prevista una disposizione (derogatoria) specifica per il settore, motivo per cui la complessa procedura LTras (con consultazione, procedura di conciliazione e decisione) non si applica più. I motivi e le condizioni per negare l'accesso devono essere meglio definiti, in particolare in presenza di segreti d'affari legittimi.
- Ai sensi dell'art. 74b cpv. 1 lett. q della legge sulla sicurezza delle informazioni, le reti di telefonia mobile sono considerate infrastrutture critiche della Svizzera. La divulgazione di dati dettagliati sull'ubicazione e sulle operazioni crea le condizioni per atti di sabotaggio o terrorismo. L'attuazione dell'art. 24f cpv. 3 AP-LTC deve tenere conto in via prioritaria della protezione di queste infrastrutture critiche.
- Lo scopo della pubblicazione dei dati è, tra l'altro, rafforzare la fiducia della popolazione. In tale contesto occorre considerare che spesso si tratta di dati tecnici complessi, la cui valutazione presuppone conoscenze specialistiche. Appare pertanto importante che, nell'ambito delle misure di trasparenza, anche i risultati del monitoraggio annuale delle radiazioni non ionizzanti (RNI), commissionato dall'Ufficio federale dell'ambiente, siano presentati in modo comprensibile ai non esperti e comunicati in maniera più incisiva e capillare. Infatti, gran parte della popolazione non sa che in Svizzera i valori limite di immissione nell'ambito delle RNI

vengono raggiunti solo in piccola parte, a differenza di altri settori ambientali come la protezione contro l'inquinamento acustico o atmosferico. Il monitoraggio RNI dovrà quindi proseguire e i relativi risultati dovranno essere comunicati in un linguaggio semplice.

Art. 37b

La disposizione proposta all'art. 37b AP-LTC crea una base conforme al diritto per svincolare la valutazione delle immissioni generate dagli impianti di telefonia mobile dalle procedure di autorizzazione edilizia. Questo approccio è accolto con favore e sostenuto. Viene così creata la base legale necessaria per semplificare e accelerare la manutenzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di telefonia mobile.

Alcuni termini, in particolare nella versione in lingua francese, non sono in linea con altri testi giuridici (tra cui l'ORNI). Questo punto dovrebbe essere chiarito (cfr. anche il commento all'art. 37c).

Art. 37c

L'introduzione di un termine vincolante di due mesi nell'art. 37c cpv. 1 è accolta con favore, poiché semplifica la pianificazione temporale. Dal punto di vista settoriale, due mesi sono sufficienti, in quanto termini più lunghi rischiano di generare ulteriori ritardi. La deroga prevista dall'art. 37c cpv. 2 è particolarmente importante perché permette una riparazione e un ripristino rapidi di impianti difettosi; senza tale disposizione, le interruzioni della rete aumenterebbero significativamente.

La valutazione completa delle immissioni generate dalla telefonia mobile secondo l'ORNI vale solo per gli impianti di trasmissione che raggiungono una potenza superiore a 6W ERP o che sono operativi per oltre 800 ore all'anno. La definizione di «impianto di radiocomunicazione mobile» utilizzata nell'art. 37c AP-LTC non tiene sufficientemente conto di questa distinzione e deve essere precisata. In tal modo, si vuole garantire che gli impianti attualmente esclusi dal campo d'applicazione dell'ORNI, secondo l'allegato 1 numero 61, non vengano per errore inclusi nella nuova regolamentazione. Per tale precisazione ci si può basare sull'art. 2 ORNI e sull'allegato 1 numero 61 ORNI.

Art. 37d

Il termine di due mesi di cui all'art. 37d cpv. 1 AP-LTC è un passo importante per accelerare le procedure. Termini più lunghi non sono opportuni e sarebbero respinti dal settore. La procedura rimane tuttavia ancora aperta qualora entro tale termine non pervenga alcuna risposta da parte dell'autorità. Sarebbe pertanto auspicabile una soluzione pragmatica per casi eccezionali motivati. L'informazione al gestore dell'impianto di telefonia mobile e la pubblicazione della decisione prevista dall'art. 37 cpv. 3 AP-LTC devono avvenire simultaneamente, così da evitare malintesi riguardo ai termini.

Art. 37e

Il ricorso proposto all'art. 37e cpv. 1 AP-LTC garantisce alla popolazione il diritto di essere sentita e tutela i suoi diritti di partecipazione. Questa disposizione è accolta con favore. La revoca dell'effetto sospensivo di cui all'art. 37e cpv. 2 costituisce una base importante per poter effettivamente raggiungere l'urgente necessità di accelerare le procedure. La revoca dell'effetto sospensivo è possibile senza pregiudizio per la popolazione, poiché gli impianti di trasmissione vengono preventivamente valutati dalle autorità cantonali specializzate per garantire la conformità alla legge e il rispetto di tutti i requisiti ambientali. Inoltre, eventuali modifiche disposte a posteriori possono essere apportate rapidamente. Una perizia giuridica della Prof.ssa Dr. iur. Isabelle Häner, commissionata da asut, relativamente alla questione della procedura di autorizzazione giunge inoltre alla conclusione che:

«Una regolamentazione in materia di provvedimenti cautelari e in particolare la revoca dell'effetto sospensivo di diritto costituiscono un mezzo efficace per velocizzare la procedura. Una siffatta ingerenza nella sovranità procedurale dei Cantoni risulta anche proporzionata. L'interesse a una protezione giuridica sufficiente ed efficace rimane tutelato qualora, nel singolo caso, l'autorità competente possa disporre altri provvedimenti cautelari o ripristinare l'effetto sospensivo per motivi importanti.»

L'effetto sospensivo deve pertanto poter essere ripristinato soltanto per motivi importanti. Ad esempio, nei casi in cui si possa dimostrare in modo plausibile che i valori limite d'immissione verrebbero nettamente superati.

Art. 37f

La trasposizione della giurisprudenza del Tribunale federale sul sistema di garanzia della qualità in una legge è accolta con favore. Si crea così certezza giuridica per tutte le parti coinvolte.

Art. 37g

Nessuna osservazione aggiuntiva.

Art. 51

Si vedano i commenti all'art. 37c.

Art. 62 cpv. 1 e cpv. 1^{bis}

Nessuna osservazione aggiuntiva.